

Il D.M. 5 dicembre 2009 ha abbassato, a partire dall'1.1.2010 il tasso di interesse legale all'1,00%.

Tale modifica ha effetto anche sul calcolo degli importi da versare a seguito di ravvedimento operoso.

Ricordiamo inoltre che il decreto "anticrisi" (DI 185/2008), in tema di ravvedimento operoso, aveva ridotto gli importi da versare per sanare le irregolarità tributarie *"sempreche` la violazione non sia stata già` constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza"*.

La situazione aggiornata e` così` riepilogabile:

<b>Violazione ravvedibile</b>	<b>Termine del ravvedimento</b>	<b>Sanzione</b>
Omesso pagamento del tributo	Entro 30 giorni dalla violazione	1/12 del minimo
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e` stata commessa la violazione	1/10 del minimo
Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e` stata commessa la violazione	1/10 del minimo
	Entro 12 mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi e` l'obbligo di presentare la dichiarazione	
Omessa presentazione della dichiarazione annuale	Entro 90 giorni dalla violazione	1/12 del minimo

Ricordiamo che la sanzione per la sanzione minima per gli **omessi versamenti** e` determinata in misura pari al 30% degli importi omessi. **L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, implica invece una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro.